

## **Circolare n. 03/2018 del 29/01/2018**

### **I CONTRATTI DI CO. CO. CO. E CREDITO D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Dal 01 gennaio 2018, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio (N. 205/2017), sono state modificate le tematiche fiscali che seguono che seguono:

#### **Co.Co.Co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche Art. 1, cc. 358-360**

Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir). I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche **lucrativa** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50 Tuir).

Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps. Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del **50% del compenso** spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

#### **Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti Art. 1, c. 367**

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**. L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi

forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

## **Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi Art. 1, cc. 363-366**

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano, altresì, all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.